



Comune di
CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 50 del 26/06/2026

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026 PERSONALE NON DIRIGENTE - COSTITUZIONE E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Oggi, 26.06.2026, alle ore 13:15, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede la seduta La Sig.ra MARIDA BROGIALDI nella sua qualità di Sindaco.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI:

	PRESENTE	ASSENTE
--	----------	---------

Brogiardi Marida	Sindaco	x
Acquisti Paolo	Assessore	x
Simone Antonio Palermo	Assessore	x

Presenti n.3 Assenti n.0

Assiste, in modalità online, il Dott. Angelo Capalbo, Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Marida Brogialdi

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, 27-07-2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, 27-07-2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n. 3062 del 27-07-26 ai Sig.ri capigruppo consiliari;
- è divenuta esecutiva:
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, 27-07-2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

50/2026

LA GIUNTA MUNICIPALE

Viste:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2026, esecutiva, relativa all'approvazione del "Documento unico di programmazione (dup) 2026/2028";

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026 e il pluriennale 2026/2028;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16/03/2026, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2026/2028;

il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

il vigente regolamento di contabilità;

il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 con validità da giorno successivo;

L'Art.79 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede la parte stabile e la parte variabile precisando quanto segue:

☐ Parte stabile dovranno essere inserite le seguenti risorse:

risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti; e comma 2, lettera a) (Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015; lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam

non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (per le sole Regioni: riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);

Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;

incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3;

☐ Parte variabile dove dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

Risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera g) (trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco); lettera k) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);

Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni

di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada; somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, ivi inclusi la destinazione al personale dei proventi per violazione del codice della strada) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), ovvero per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018

Ai sensi dell'art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;

Considerato che

Il d.l. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

È stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, e dall'altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2024 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto

alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

Rilevato che

La costituzione del fondo spetta al dirigente/responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all'interno dei limiti fissati dall'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all'art.79 comma 2, lett. b) del CCNL 2019-2021 secondo cui gli enti possono destinare al fondo le seguenti risorse variabili di anno in anno per "un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa";

Il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate", con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;

Preso atto che sono state inserite le risorse escluse: a) sulla distribuzione degli incentivi tecnici; b) sugli incentivi tributari inseriti dalla legge di bilancio 2019 al comma 1091 dell'articolo 1;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., a tenore delle quali – a decorrere dal 1^o gennaio 2017 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, fatte salve le espresse disposizioni derogatorie;

Considerato che:

le risorse fisse sono state adeguate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio";

VISTO il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024 del 23 Febbraio 2026;

CONSIDERATO che l'Ente potrà valutare l'opportunità di incrementare le risorse stabili mediante l'incremento previsto dall'art. 14 comma 1-bis del Decreto-Legge 25/2025.,

secondo la quale i Comuni possono incrementare il Fondo risorse decentrate di parte stabile, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, fino a un valore massimo di Fondo e budget per Elevate Qualificazioni pari al 48% degli stipendi tabellari 2023.

DATO ATTO che tale facoltà è finalizzata all'armonizzazione del trattamento accessorio del personale e può essere esercitata nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio dell'Ente e dei vincoli di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art. 35 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, rubricato "Servizio mensa e buono pasto", che consente agli enti, compatibilmente con le risorse disponibili e previo confronto con le organizzazioni sindacali, di istituire il servizio mensa o attribuire ai dipendenti buoni pasto sostitutivi;

CONSIDERATO che presso questo Ente non è mai stato attivato il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto e che l'Amministrazione ritiene opportuno introdurre tale istituto quale misura di welfare organizzativo e di miglioramento delle condizioni di lavoro del personale;

RILEVATO che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2026 risultano essere pari a d € 61.412,69.

Vista

- l'allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2026, predisposta nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 267/2000,

Con voti unanimi

DELIBERA

- DI PROCEDERE alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026 secondo la tabella A allegata che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI DARE atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2026, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del D. Lgs.75/2017 e dell'art. 79 comma 6 del CCNL 2019-2021;
- DI DARE ATTO che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026/2028, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2026;
- DI DARE INFORMAZIONE del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
- DI DISPORRE che in sede di trattative, per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il periodo di riferimento, la delegazione trattante di parte pubblica deve attenersi alle seguenti linee di indirizzo:
 1. la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come definiti dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti dagli obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e dalla spesa di personale;
 2. con riferimento ai principali istituti giuridici si dà indicazione di dare applicazione all'istituto delle indennità e dei compensi delle situazioni rientranti nelle previsioni del CCNL e definendo importi e criteri generali per la loro attribuzione;
 3. valorizzare la performance con riferimento a criteri valutativi attinenti all'ente nel suo complesso, ai singoli settori/servizi, al contributo individuale di ciascuna risorsa umana rispetto agli obiettivi assegnati, comunque nel rispetto della disciplina di settore;

4. prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrano – anche in parte – le condizioni previste dal CCNL stesso;
 5. prevedere i criteri utili alla progressione tra le aree, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, commi 6 ss., CCNL 2019-2021, provvedendo al loro finanziamento in misura non superiore allo 0.55 del monte salari dell'anno 2018;
 6. di autorizzare, previa verifica della sostenibilità finanziaria e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, l'incremento della parte stabile del Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del Decreto-Legge n. 25/2025, avvalendosi della facoltà riconosciuta ai Comuni di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale in deroga ai limiti ordinariamente previsti dalla legislazione vigente;
 7. di avviare il confronto sindacale previsto dall'art. 35 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 al fine di introdurre, per la prima volta nell'Ente, il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto ai dipendenti aventi titolo, secondo i requisiti e le modalità stabilite dal medesimo articolo e dalla disciplina nazionale vigente;
 8. di definire in sede di contrattazione integrativa i criteri applicativi e organizzativi relativi all'erogazione dei buoni pasto, nel rispetto dei limiti di spesa e delle disponibilità di bilancio;
-
- DI DARE pubblicità al presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio informatico, anche nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale;
 - DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica nonché all'ufficio personale, per gli adempimenti di competenza;
 - DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole ex art 49 e art. 151, comma 4,
D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO

Allegato A)

Schema costituzione
**FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO
2026**
Comune di CAPRESE MICHELANGELO

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
<i>Soggette ai limiti art. 23 co. 2 DLgs 75/2017</i>		
CCNL 2018 Art. 67 co. 1	Importo unico consolidato anno 2017 (al netto decurtazioni storiche)	55.449,55
CCNL 2018 Art. 67 co. 2 lett.c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato dal 2017 all'anno precedente	2.959,06
CCNL 2018 Art. 67 co. 2 lett.e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
CCNL 2018 Art. 67 co. 5 lett.a)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
<i>Non soggette ai limiti art. 23 co. 2 DLgs 75/2017</i>		
CCNL 2018 Art. 67 co. 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	998,40
CCNL 2018 Art. 67 co. 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	867,23
CCNL 2018 Art. 67 co. 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
CCNL 2022 Art. 79 co. 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. in servizio al 31/12/2018	760,50
CCNL 2022 Art. 79 co. 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	1.048,06
CCNL 2022 Art. 79 co. 1- bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	
CCNL 2026 art. 58 co. 1	Incremento 0,14% monte salari 2021	353,55
Art. 14-bis D.L. 25/2025	Incremento Fondo stabile ai sensi del D.L. 25/2025	
	Riduzione per indennità di comparto	- 1.023,66

	TOTALE RISORSE STABILI	61.412,69
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	58.408,61
INCREMENTI VARIABILI		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 co. 2 DLgs 75/2017</i>		
CCNL 2018 Art. 67 co. 3 lett.d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
CCNL 2018 Art. 67 co. 3 lett.f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria	
CCNL 2018 Art. 67 co. 3 lett.j)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
CCNL 2018 Art. 67 co. 3 lett.k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
CCNL 2022 Art. 79 co. 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	3.691,52
CCNL 2022 Art. 79 co. 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 co. 2 DLgs 75/2017</i>		
CCNL 2018 Art. 67 co. 3 lett.a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
CCNL 2018 Art. 67 co. 3 lett.b)	Piani di razionalizzazione	
CCNL 2018 Art. 67 co. 3 lett.c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, IMU-TARI, avvocatura, ecc.)	28.576,40
CCNL 2022 Art. 79 co. 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive - Progetti PL finanziati da art. 208 Cds	-
CCNL 2022 Art. 79 co. 3	Incremento 0,22% monte salari 2018 (quota Fondo)	
CCNL 2026 art. 58 co. 2	Incremento 0,22% monte salari 2021 (quota Fondo)	424,66
CCNL 2026 art. 58 co. 2	Incremento 0,22% monte salari 2021 (quota Fondo) - annualità 2025	424,66
CCNL 2026 art. 58 co. 1	Incremento 0,14% monte salari 2021 annualità 2024 e 2025	707,10
CCNL 2022 Art. 79 co. 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	
CCNL 2022 Art. 80 co.1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	33.824,35

	<i>Di cui soggette a limiti</i>	3.691,52
	TOTALE FONDO 2026	95.237,04
	Di cui assoggettati a limite 2016	62.100,13
	Di cui non assoggettati a limite 2016	33.136,91
	<i>Eventuale riduzione per superamento limite 2016</i>	<i>- 17.036,32</i>
	FONDO 2026 DA APPROVARE	78.200,72